



Italian Committee

Marco Cerrato | Chair
Stefano Loconte | Vice Chair
Antonio Longo | Secretary
Paola Bergamin | Treasurer
Giovanni Cristofaro | Committee Member
Fabrizio Vedana | Committee Member

Milano, 30 giugno 2023

Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti
Settore Consulenza
Via Giorgione, 106
00147 – ROMA

Via e-mail: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Re: Consultazione pubblica sullo schema di circolare contenente chiarimenti sul trattamento fiscale delle cripto-attività

Spettabile Agenzia delle Entrate,

con la presente STEP Italy (“**STEP**”), la principale associazione mondiale di esperti in materia di trust, tutela dei patrimoni e passaggio generazionale, ringraziando l’Agenzia delle Entrate per l’occasione di confronto, intende fornire il proprio contributo alla consultazione pubblica da Voi promossa in relazione allo Schema di Circolare sul trattamento fiscale delle cripto-attività reso disponibile in data 15 giugno 2023 (di seguito lo “**Schema di Circolare**”), a seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, la “**Legge di Bilancio**”).

1. **TEMATICA: REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO (PARAGRAFO 3.2.2.)**

OSSERVAZIONE: difficile applicazione pratica

CONTRIBUTO: in applicazione di quanto previsto dalla legge di bilancio viene prevista la possibilità di optare per il regime del cosiddetto “risparmio amministrato” anche in relazione alle cripto-attività. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 461/97, gli intermediari abilitati a ricevere l’opzione sono le banche, le SIM e gli altri soggetti individuati dal DM 2 giugno 1998 (tra questi le società fiduciarie) e dal DM 25 giugno 2002 (tra questi le società di gestione del risparmio).

Per effetto delle nuove disposizioni contenute nella legge di bilancio, vengono abilitati quali sostituti d’imposta, esclusivamente per la tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle cripto-attività, anche gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del (trattasi dei cosiddetti Cripto Asset Service Provider, “**CASP**”).

Le verifiche operative effettuate al fine di definire tempi e modi dell’eventuale svolgimento dell’attività di sostituto d’imposta sui redditi derivanti da cripto-attività hanno messo in evidenza che i detentori di cripto-attività pongono mediamente in essere numerose operazioni nel corso della stessa giornata e spesso utilizzando diversi “**CASP**”.

L’acquisizione delle informazioni necessarie per poter svolgere l’attività di sostituto d’imposta risulta pertanto essere decisamente complessa, per non dire quasi impossibile anche per soggetti, come le società fiduciarie, che svolgono tale attività su una molteplicità di redditi, spesso di fonte estera, e provenienti da diversi canali, bancari e non, e sia attraverso l’utilizzo di flussi cartacei che informatici.

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di svolgere il relativo ruolo nel modo più efficace e funzionale, in luogo della registrazione degli innumerevoli movimenti di acquisto e vendita di cripto-attività ovvero delle ancor più numerose operazioni di staking , si potrebbe ipotizzare un meccanismo di calcolo simile a quello previsto nell’ambito del risparmio gestito. Si propone, dunque, di prevedere un meccanismo di calcolo su base mensile sul differenziale positivo tra il valore a fine mese e quello di inizio mese con versamento dell’imposta sostitutiva il 16 del secondo mese successivo e con possibilità di compensazione tra i diversi portafogli/*wallet* detenuti dal singolo contribuente aventi tutti ad oggetto cripto-attività.

FINALITÀ: agevolare l'attività del sostituto d'imposta e, con essa, rendere più rapido e certo per lo Stato l'incasso delle imposte.

2. RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ (PARAGRAFO 3.6 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE)

OSSERVAZIONE: valutazione delle cripto-valute

CONTRIBUTO: nella legge di bilancio viene introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 per il calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze. Ai commi 133-137 si prevede la possibilità di effettuare una rivalutazione del valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 9 T.U.I.R., con applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 14%. L'imposta dovrà essere versata entro il 30 giugno 2023, ed è prevista la possibilità di versarla in un massimo di 3 rate annuali di pari importo.

Sul punto, occorre rilevare che – come già osservato dalla dottrina espressasi in materia – la determinazione del valore normale delle criptovalute (e più in generale di tutte le cripto-attività) risulta essere particolarmente difficoltoso.

Difatti, anche l'individuazione del valore della cripto-attività ricavabile dalla piattaforma dell'*exchange* dove è avvenuto l'acquisto – a titolo originario o derivativo – non appare sempre agevole; stesso discorso per il caso di verifica nelle piattaforme di negoziazione.

Non è un caso che in altri ordinamenti tributari, come la Svizzera e la Spagna, siano pubblicati listini ai fini fiscali delle criptovalute più diffuse, ovvero accrediti come fiscali quelli delle principali piattaforme di negoziazione (Coinbase, Binance).

L'Agenzia delle Entrate potrebbe adottare lo stesso tipo di ausilio, a garanzia del contribuente, anche in caso di verifica.

Finalità: garantire un supporto utile all'effettiva applicazione pratica della normativa, con criteri univoci.

* * *

Si ringrazia per l'opportunità offerta e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.

Cordiali saluti,

STEP Italy